SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE
RIUNIONE DEL 28 OTTOBRE 1950
(26 $^{ m a}$ in sede deliberante)
Presidenza del Presidente SALOMONE
INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato » (N. 1139) (Approvato dalla Camera dei deputati):

Focaccia, relatore .				. Pag.	38, 3	369
Rızzo Giambattista						868
Ferrari						868
Battista, Sottosegret	ario	di	Stato	per i t	ra-	
sporti					. 8	3 68

(Discussione)

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernente l'istituzione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali » (N. 905) (Approvato dalla Camera dei deputati):

Asquini,	1	ela	toi	re						370,	372
FERRARI									,		371

Rizzo Gia	ımbε	ıtti	sta									Pa	g.	372
Camangi,	Sott	ose	gre	tar	rio	di	St	ato	per	·i	$l\epsilon$	vo	ri	
pubblici														372

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Asquini, Boggiano Pico, Bosco, Carboni, Cerica, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Mastino, Palermo, Parri, Pezzini, Riccio, Rizzo Giambattista, Ruggeri, Salomone, Spezzano, Veraldo e Zoli.

Sono altresì presenti il Sottosegretario di Stato per i trasporti, senatore Battista, e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato » (N. 1139) (Approvato datta Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato ».

Nella precedente riunione del 24 dicembre, sono state apportate modificazioni agli articoli 1 e 2 del decreto legisativo 7 maggio 1948,

26° RIUNIONE (28 ottobre 1950)

n. 598. Sull'articolo 3, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo anzidetto ha chiesto la parola il relatore, senatore Focaccia. Do intanto lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

I consiglieri che non sono per la loro carica membri di diritto e l'ufficiale superiore aggregato durano in carica tre anni; quando la nomina sia avvenuta nel corso dell'anno, la decorrenza del triennio è prorogata al 1º gennaio successivo alla data della nomina stessa.

Per i consiglieri di cui alle lettere c), a), e), f), dell'articolo 1 nonchè per il rappresentante del Ministero della difesa la permanenza nella carica di consigliere è subordinata al requisito dell'attività di servizio e cessa quindi dal momento in cui sono collocati in quiescenza dalla propria Amministrazione. Per i consiglieri di cui alle lettere b), g), resta fermo il disposto del terz'ultimo comma dell'articolo 83 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

I consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e l'ufficiale superiore aggregato possono sempre essere confermati; quelli di cui alle lettere g), h) possono essere confermati soltanto per un secondo triennio. La conferma è subordinata al possesso degli stessi requisiti richiesti per la nomina, fatta eccezione per i consiglieri di cui alla lettera b) i quali, anche se avessero superato i limiti di età per il collocamento a riposo, potranno essere confermati, ma solo per un triennio.

FOCACCIA, relatore. Al terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, propongo un emendamento che è conseguenza immediata dell'emendamento già da noi approvato all'articolo 2: il terzo comma dell'articolo 3 dovrebbe essere sostituito dal seguente: « I consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e l'ufficiale superiore aggregato possono sempre essere confermati, quelli di cui alla lettera h) possono essere confermati soltanto per un secondo triennio. I consiglieri rappresentanti del personale possono essere sempre rieletti. La conferma o la rielezione è

subordinata al possesso dei requisiti richiesti per la nomina, tatta eccezione per i consiglieri di cui alla lettera b), i quali, anche se avessero superato i limiti di età per il collocamento a riposo, potranno essere confermati, ma solo per un triennio ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Riguardo alla modifica proposta dal relatore, senatore Focaccia, al terzo comma dell'articolo 3 vorrei esprimere il mio pensiero. Qui in sostanza si mira a conciliare da un lato la necessità che specifiche competenze si affermino in seno al Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dall'altro la necessità di impedire che una troppo lunga permanenza dei membri nel Consiglio di amministrazione stesso crei posizioni di privilegio, per cui la volontà collegiale spesse volte si riduce alla volontà di pochissimi e forse alla volontà di un singolo. Per raggiungere, però, questo risultato mi sembra che il sistema da adottare sarebbe dovuto essere diverso e, cioè, si sarebbe dovuto ammettere per tutte le categorie di consiglieri al massimo una conferma e disporre poi la possibilità di un'ulteriore nomina dei consiglieri stessi soltanto dopo un determinato intervallo. Con questo criterio a mio avviso si sarebbero conciliate le due esigenze da me accennate. Ma, siccome ciò impone una questione anche di ordine generale che verrà e può venire anche per altre aziende di Stato, non mi oppongo all'emendamento presentato dal relatore.

FERRARI. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento proposto dal senatore Focaccia.

BATTISTA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Anche il Governo è favorevole allo emendamento proposto dal relatore al terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Focaccia, di sostituire nell'articolo 3, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, al terzo comma un altro del cui testo il senatore Focaccia stesso ha già dato lettura.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

26^a RIUNIONE (28 ottobre 1950)

Sull'articolo 4, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ha chiesto la parola il senatore Rizzo Giambattista. Do intanto lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è convocato normalmente ogni settimana, straordinariamente ogni qualvolta il Ministro per i trasporti lo ritenga necessario.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno nove membri oltre il presidente ed escluso quello aggregato; per quella delle deliberazioni la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti ha la preponderanza quello del presidente.

I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del Consiglio saranno motivati.

Per lo studio di questioni di particolare importanza il Consiglio può nominare, nel suo seno, speciali Commissioni.

RIZZO GIAMBATTISTA. Al secondo comma dell'articolo 4 propongo che alle parole: « ha la preponderanza » sia sostituita la parola « prevale ».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di emendamento al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ora fatta dal senatore Rizzo Giambattista. Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Nessun altro chiedendo di parlare sui restanti articoli, non modificati dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo risultante dalle modificazioni apportate dal Senato al disegno di legge di ratifica, approvato dalla Camera dei deputati, e al decreto legislativo anzidetto:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Prima dell'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Se i Sottosegretari di Stato sono due, entrambi fanno parte del Consiglio di amministrazione ed uno di essi, in caso di assenza del Ministro, lo sostituisce nella presidenza, secondo la delega del Ministro ».

Art. 2. — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) dell'articolo 1 sono designati dalle rispettive Amministrazioni scegliendoli tra i loro funzionari in servizio di grado non in inferiore al quarto della gerarchia dello Stato.

« I consiglieri indicati alla lettera g) sono designati elettivamente uno per ciascuna delle categorie del personale ferroviario e precisamente: personale dirigente (gruppo A); personale degli uffici (gruppi B e C, personale d'ordine e subalterno); personale esecutivo. L'elezione è fatta distintamente per ciascuna categoria e ad essa partecipano soltanto gli appartenenti alla categoria stessa. Le modalità per le suddette elezioni sono stabilite dal Ministro per i trasporti, sentite le organizzazioni sindacali del personale più rappresentative.

« I consiglieri di cui alla lettera h) sono scelti dal Ministro dei trasporti. L'ufficiale superiore aggregato è designato dal Ministro per la difesa e nominato con decreto del Ministro per i trasporti ».

Art. 3. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« T consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e l'ufficiale superiore aggregato possono sempre essere confermati, quelli di cui alla lettera h) possono essere confermati soltanto per un secondo triennio. I consiglieri rappresentanti del personale possono essere sempre rieletti. La conferma o la rielezione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per la nomina, fatta eccezione per i consiglieri di cui alla lettera b), i quali, anche se avessero superato i limiti di età per il collocamento a riposo, potranno essere confermati, ma solo per un triennio ».

Art. 4. — Al secondo comma le parole « ha la preponderanza » sono sostituite con «prevale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

26' RIUNIONE (28 ottobre 1950)

Discussione del disegno di legge: « Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti la istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali » (N. 905) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Asquini.

ASQUINI, relatore. Il disegno di legge in esame porta la ratifica di due decreti legislativi, il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38, e il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, il secondo con modificazioni, entrambi concernenti l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.). Il primo decreto legislativo presidenziale istituisce l'A.N.A.S., mentre il secondo porta modifiche e integrazioni al primo, le disposizioni del quale in contrasto con le disposizioni del secondo decreto legislativo sono state abrogate da quest'ultimo. La istituzione dell'A.N.A.S. è stata resa necessaria in seguito alla soppressione dell'Azienda autonoma statale della strada, avvenuta con decreto-legge luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, entrata in vigore il 23 dicembre dello stesso anno. Per disposizione di questo decreto legislativo i compiti dell'Azienda cessata sono passati alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, ad esclusione dei compiti di polizia che sono passati prima alla competenza dell'Arma dei carabinieri e successivamente al Ministero dell'interno, polizia stradale.

Noi esamineremo particolarmente il secondo decreto legislativo, quello del 17 aprile 1948, n. 547, contenente modificazioni al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'A.N.A.S. Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, precisa al Titolo primo i compiti dell'A.N.A.S.: gestione, manutenzione, miglioramenti, costruzione del-

le strade e auto-strade statali, miglioramento delle segnalazioni, attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle auto-strade, circolazione e disciplina del traffico sulle medesime.

Il Titolo secondo fissa la classifica delle strade statali e delle auto-strade. Il Titolo terzo regola il funzionamento dell'A.N.A.S. È specificato che il Ministro dei lavori pubblici presiede l'Azienda e la rappresenta. In merito a tale disposizione è stata prospettata l'opportunità di studiare una modifica al decreto legislativo in esame. Per quanto la proposta possa rispondere ad un criterio di utilità pratica, sono d'avviso, e con me lo sono altri colleghi, che tale modifica non possa venire esaminata in questa sede. Bisogna ricordare infatti che la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati nel periodo della Costituente ha il compito specifico di ratificare i decreti legislativi emanati nel periodo della Costituente e di portare, eventualmente, ad essi modifiche di lieve importanza. riguardanti sopratutto lo aggiornamento delle disposizioni contenute nei decreti. La proposta che si vorrebbe fare, invece, incide nella sostanza del provvedimento legislativo, ragion per cui, a mio avviso, non rientra nella competenza di questa Commissione. La Commissione speciale potrà, se lo crede opportuno, esprimere la proposta con un eventuale ordine del giorno, il quale provochi un nuovo disegno di legge, che dovrà essere esaminato in sede opportuna.

Il capo primo del Titolo terzo del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, regola la composizione degli organi esecutivi e consultivi dell'Azienda e ne determina i compiti. Sono organi esecutivi la Direzione generale ed i Compartimenti regionali della viabilità. Sono invece organi consultivi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Comitato e gli Ispettori generali tecnici.

Il capo secondo dello stesso Titolo terzo, tratta del personale dell'A.N.A.S. e stabilisce mediante tabelle il ruolo organico del personale dell'Azienda. Regola, inoltre, l'inquadramento del personale a contratto assunto e inquadrato dall'A.N.A.S. (articolo 27, primo comma), del rimanente personale dell'A.N.A.S. e di quello assunto dall'A.N.A.S. prima del 1º maggio 1947

26 RIUNIONE (28 ottobre 1950)

(personale avventizio, articolo 27, secondo comma) e del personale di ruolo proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (articolo 28). Con gli articoli 29 e 30 si stabilisce il concorso per i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A, B e C per il personale tecnico, amministrativo, contabile e d'ordine a contratto, assunto e inquadrato prima del 10 giugno 1940. Con l'articolo 31 si regola il concorso per i posti di ruolo per il personale subalterno, per gli uscieri in servizio all'A.A.S.S. dal 10 giugno 1940. Con l'articolo 32, lettera a), si regolano i concorsi per i posti disponibili nei gradi ıniziali dei ruoli dei gruppi A e B, per il personale avventizio, in servizio da prima del 10 giugno 1940, e per i combattenti e categorie equiparate, in servizio da due anni almeno; con la lettera b) per gli impiegati non di ruolo in generale. Con l'articolo 32, penultimo comma, si regolano i concorsi per i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo C e per gli impiegati non di ruolo in servizio da almeno un anno.

In base all'articolo 34 al personale di ruolo dell'A.N.A.S., per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico, vengono applicate le norme vigenti per gli impiegati dello Stato. Credo opportuno soffermarmi sull'inquadramento del personale dei cantonieri. Il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, che istituisce l'A.N.A.S., all'articolo 24 dispone il passaggio dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri e allievi cantonieri, alle dipendenze dell'Azienda. Ai capi cantonieri veniva attribuito il trattamento giuridico ed economico delle categorie degli agenti tecnici, ma tale disposizione è stata modificata come vedremo dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. I capi cantoneri vengono divisi in due classi: capi cantonieri di prima classe, capi cantonieri di seconda classe, corrispondenti. rispettivamente, ai capi agenti e agli agenti. Costoro hanno compiti di vigilanza e di polizia stradale. Anche i cantonieri scelti vengono distinti in due classi: cantonieri scelti di prima classe, cantonieri scelti di seconda classe. Ai primi è attribuito il trattamento economico spettante ai capi cantonieri, rimanendo ai secondi il trattamento economico dei cantonieri scelti.

Il decrete del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1486, relativo ai capi cantonieri delle strade statali inquadra in generale i capi cantonieri nella categoria capi cantonieri di seconda classe. I capi cantonieri che abbiano raggiunto dodici anni di effettivo servizio nel grado, e che negli ultimi cinque anni abbiano riportato la qualifica di ottimo, possono essere assegnati alla categoria dei capi cantonieri di prima classe entro i limiti fissati dalla tabella organica. Analogamente i cantonieri scelti che abbiano quattro anni di effettivo servizio nel grado con la qualifica di ottimo possono essere assegnati alla categoria di cantonieri scelti di prima classe sempre entro i limiti fissati dalla tabella organica.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. all'articolo 36, modificando come già detto, le disposizioni del citato articolo 24 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, dispone che il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri ed allievi cantonieri costituisca il personale, non più degli agenti tecnici, come fissato per i capi cantonieri, ma degli agenti subalterni stradali con trattamento giuridico spettante agli agenti subalterni dell'Amministrazione dello Stato. Queste categorie di agenti tecnici e agenti subalterni si corrispondono. Trattasi solo di cambiamento di nome per evitare omonimia con altre categorie di agenti, come, ad esempio, quelli di pubblica sicurezza. Detto decreto fissa l'organico con apposita tabella. Con altra tabella fissa il trattamento economico.

I Titoli successivi al terzo trattano delle disposizioni finanziarie, delle disposizioni varie e delle disposizioni transitorie e finali. Tutte queste disposizioni non presentano nulla di particolarmente notevole da rilevare.

Faccio notare l'importanza del disegno di legge in esame. Esso interessa oltre ottomila dipendenti, gran parte dei quali attende dalla sua approvazione di venire convenientemente sistemata.

In sede di discussione degli articoli appariranno necessarie alcune modifiche da apportare al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, delle quali alcune sono state già approvate da la Uamera dei deputati, altre verranno proposte a questa Commissione.

FERRARI. Ho ascoltato con molta attenzione l'esauriente relazione del senatore Asquini. Vorrei che la proposta che sto per formulare

26" RIUNIONE (28 ottobre 1950)

non sia intesa come una mancanza di riguardo alle osservazioni conclusive del relatore, perchè effettivamente il disegno di legge in discussione meriterebbe subito d'essere esaminato.

La mia osservazione ha una base più generale. Bisogna ancora una volta rilevare che le riunioni delle Commissioni legislative avvengono contemporaneamente alle sedute dell'Assemblea plenaria. Così anche questa mattina. Poichè il disegno di legge in esame mi interessa, mentre per contro debbo avere rapporti diretti con i lavori che si svolgono in questo momento in Assemblea, di fronte all'impossibilità di partecipare contemporaneamente ai lavori della Commissione speciale e dell'Assemblea, faccio richiesta formale all'onorevole Presidente ed alla Commissione di voler rinviare la discussione del presente disegno di legge ad una prossima riunione per la quale, però, esprimo il voto che non abbiano a presentarsi gli stessi inconvenienti ora da me denunciati.

RIZZO GIAMBATTISTA. Mi dichiaro favorevole alla proposta di rinvio della discussione, fatta dal senatore Ferrari.

ASQUINI, relatore. Voglio ricordare ancora una volta che il provvedimento in esame interessa circa ottomila funzionari, impiegati ed operai dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, i quali attendono ansiosamente l'approvazione di questo provvedimento per vedere finalmente sistemata la loro posizione. Come relatore del disegno di legge in discussione sono stato continuamente sollecitato fin dallo scorso giugno, e tuttora lo sono, per far sì che il disegno di legge stesso possa essere approvato al più presto. Assicuro inoltre

che esso è frutto di un maturo esame, quale si è potuto effettuare attraverso incontri a accordi tra il Governo, il Sindacato dipendente dell'A.N.A.S. e il relatore. Non credo quindi sia il caso di approvare la proposta di rinvio della discussione fatta dal senatore Ferrari.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Nessuno più di me naturalmente desidera che questo disegno di legge abbia finalmente corso, ma credo che ugualmente nessuno più di me si renda conto della necessità di procedere con la massima cautela. Ora vorrei permettermi si sottoporre all'attenzione dei componenti la Commissione la presente considerazione. Ho sentito, in questo momento, che con un lodevole spirito di iniziativa un senatore componente la Commissione ha in animo di proporre al disegno di legge in esame alcuni emendamenti, probabilmente utili e giusti. Ora, analogamente a quanto avviene per le discussioni in Assemblea, il Governo ha necessità di prendere in tempo visione degli emendamenti che i componenti la Commissione abbiano intenzione di proporre affinchè esso possa acquisire tutti gli elementi necessari per un giudizio. È per questa considerazione che sono indotto ad aderire alla proposta di rinvio della discussione fatta dal senatore Ferrari, pur augurandomi che il presente disegno di legge possa essere approvato quanto prima.

PRESIDENTE. Udite le dichiarazioni del Governo, ritengo che sia opportuno rinviare la discussione del disegno di legge in esame. Poichè non si fanno osservazioni in proposito, così rimane stabilito.

La riunione termina alle ore 11,45.